

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 23 BIS, COMMA 7, DEL D. LGS.N. 165/2001, PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER - IRCCS DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.

tra

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata AUSL TC, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer - IRCCS, di seguito denominata AOU Meyer – IRCCS, con sede legale in Firenze, viale Pieraccini 24 Codice Fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

premesso

- che l'art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già

previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;

- che l'art. 23-bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto possono disporre, per singoli progetti di interesse dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o aziende private; il medesimo articolo definisce i principali contenuti dei protocolli di intesa da stipulare tra le parti;

- che la fase di avvio e sviluppo conseguenti al riconoscimento dell'Azienda come IRCCS rende improcrastinabile una riorganizzazione dell'ambito organizzativo del Servizio di Prevenzione e Protezione, con sistematizzazione del settore della sicurezza aziendale nel contesto, che ha acquisito maggior complessità conseguentemente anche alla apertura di nuovi ambienti dedicati alle attività *core* e a quelle di supporto, con la necessità di sostenere ed organizzare interventi formativi nei confronti dei dipendenti ed il supporto al datore di lavoro per la definizione del complessivo assetto organizzativo della sicurezza aziendale.

- che l'obiettivo primario da realizzare attraverso la collaborazione interaziendale è quello di affidare, mediante specifica progettualità, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione che dovrà promuovere (in collaborazione con il medico competente), nel luogo di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità della vita lavorativa, predisponendo misure di prevenzione e procedure di sicurezza, di garantire il coordinamento delle attività afferenti il Servizio di

Prevenzione e protezione nonché un costante e fattivo supporto alle altre strutture aziendali costituendo il punto di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro.

- che la progettualità collegata alla figura di cui sopra si dovrà realizzare in particolare attraverso l'espletamento delle funzioni previste nella normativa di riferimento (D. Lgs. 81/2008 s.m.i.):

- l'individuazione dei fattori di rischio presenti in azienda con predisposizione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive, di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs 81/2008 s.m.i. ed i sistemi di controllo di tali misure;
- l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione dei rischi;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- la proposizione di programmi di informazione e di formazione dei lavoratori, anche con riferimento alla specifica normativa di antincendio;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.;

- o la predisposizione per i lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- che con nota di AOU Meyer – IRCCS prot. n. 1034/2024, recepita al protocollo dell'Azienda USL Toscana Centro con numero 6745 del 29/01/2024, è stata richiesta all'AUSL TC la disponibilità di una figura con specifiche competenze nella funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, da assegnare temporaneamente all'AOU Meyer – IRCCS tramite stipula di un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001;
- che l'AUSL TC ha confermato la disponibilità ad assegnare funzionalmente ad AOU Meyer – IRCCS il dipendente Gianluca Verdolini, Dirigente Ingegnere, in possesso della professionalità richiesta;
- che le Parti, intendono con il presente atto, soddisfare le esigenze di valorizzazione dei rapporti interaziendali oltre che favorire la crescita professionale del personale assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione promuovendo, in particolare, le competenze inerenti attività multidisciplinari dell'accreditamento internazionale "JCI (Joint Commission International)";

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente protocollo d'intesa ha la finalità di regolamentare l'attività dell'Ing. Gianluca Verdolini presso l'AOU Meyer – IRCCS, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss-mm-ii, in base al quale le amministrazioni possono disporre

per singoli progetti di interesse specifico delle stesse, con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale.

2. Il dipendente dovrà garantire la realizzazione della specifica progettualità inerente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. L'assegnazione temporanea è stabilita per l'intero orario di servizio ed avrà la durata di 6 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2024. Eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di servizio, potranno essere concordate con il consenso di entrambe le aziende.

Art. 3 – Trattamento giuridico ed economico

1. L'AUSL TC mantiene per tutto il periodo di assegnazione la titolarità del rapporto di lavoro. Il dipendente assegnato temporaneamente all'AOU Meyer – IRCCS, conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso AUSL TC;

2. Per l'intero periodo di assegnazione tutti gli oneri connessi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi, agli oneri contributivi ed assicurativi, sono a carico e liquidati direttamente da AUSL TC;

3. L'AOU Meyer – IRCCS si impegna a rimborsare all'AUSL TC il trattamento economico come sopra specificato corrisposto al dipendente in assegnazione temporanea, stimato dall'Azienda USL TC in Euro 85.725,22 annui (voci stipendiali fisse e continuative);

4. L'AOU Meyer – IRCCS provvederà autonomamente alla valutazione dell'Ing. Gianluca Verdolini sulla base del sistema di valutazione della performance in vigore presso la stessa. La retribuzione di risultato relativa al periodo di vigenza della presente convenzione verrà erogata in base alla cifra annualmente stabilita dall'AUSL TC, parametrata alla valutazione effettuata dall'AOU Meyer – IRCCS;

5. Il pagamento del predetto rimborso avverrà con le seguenti modalità:

- l'AUSL TC provvederà a inviare trimestralmente all'AOU Meyer - IRCCS una richiesta di rimborso degli emolumenti, mediante emissione di nota di debito per l'importo dovuto;

6. l'AOU Meyer – IRCCS entro 60 giorni dalla ricezione della nota di debito provvederà al versamento del corrispettivo a mezzo bonifico bancario mediante girofondo in Banca d'Italia sul conto 03196845.

Art. 4 – Modalità operative assegnazione temporanea

1. L'AUSL TC comunicherà all'AOU Meyer – IRCCS il riepilogo della situazione oraria e degli istituti giuridici eventualmente in godimento del dipendente temporaneamente assegnato;

2. La gestione operativa dell'assegnazione temporanea, con particolare riferimento all'autorizzazione a ferie, permessi, recuperi, missioni, ecc. nonché rispetto alla formulazione di pareri vincolanti in ordine alla concessione di autorizzazione all'attività extraimpiego, part-time e degli altri istituti giuridici soggetti a valutazione discrezionale, sarà oggetto di successivo accordo fra gli Uffici di gestione del personale

di entrambe le Aziende, in conformità con le funzionalità previste dall'applicativo utilizzato dalla Aziende Sanitarie a livello regionale;

Art. 5 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, AUSL TC e AOU Meyer – IRCCS, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

Art. 6 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere

anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 7 - Durata

1. Il presente protocollo decorre dal 01.02.2024 ed ha validità per 6 mesi e potrà essere rinnovato secondo la normativa vigente, previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti, alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC o raccomandata A/R. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità del protocollo, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente protocollo dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. 9 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è posta a carico del MEYER

e viene assolta tramite apposizione di n. 3 marche da bollo da Euro 16,00 cadauna (protocollo Agenzia delle Entrate n. B0306902887210520 del 21/05/2020).

3. Si prescinde dalla registrazione con riserva di provvedervi in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n.131/86. In tal caso il relativo onere sarà a carico della Parte interessata.

4. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale

Dr. Valerio Mari

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Marchese Morello
